



Comune di Vagli Sotto

Provincia di Lucca

All'attenzione di:

*Preg.mo Sindaco del Comune di Vagli Sotto*

*Egredi Assessori del Comune di Vagli Sotto*

*Egredi dipendenti del Comune di Vagli Sotto*

*Organismo indipendente di valutazione*

*Al Segretario Comunale*

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023**

A seguito dell'approvazione del PTPCT da parte della Giunta Comunale n. 34 del 30.03.2021, il sottoscritto Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (nominata con decreto sindacale del 9.04.2021), rende la presente relazione sullo stato di attuazione del detto piano, esortando l'organo di indirizzo politico a prenderne adeguata ed attenta visione onde prendere i necessari provvedimenti attuativi onde implementare e migliorare l'applicazione concreta del Piano (vengono individuate di seguito *direttive attuative* da porre in essere).

Tale relazione verrà trasmessa ai dipendenti dell'Ente onde sensibilizzarli all'adozione delle misure attuative e maggiormente operative orientate alla massima limitazione del rischio corruttivo.

Primo e fondamentale obiettivo finalizzato alla prevenzione della corruzione, deve essere **l'accessibilità totale degli atti**, provvedimenti e documenti formati e detenuti dall'Ente (sempre nel rispetto del canone generale di riservatezza).

Ciò dovrebbe essere attuato oltre che tramite la pubblicità legale di atti e provvedimenti (albo pretorio), tramite la loro pubblicazione ed il continuo aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente (sul sito istituzionale dell'Ente) nelle adeguate sottosezioni e secondo i formati corretti (per lo più tabellari ed esportabili facilmente da parte degli utenti).

*Direttiva attuativa:*

*1. Implementazione del sito istituzionale e della Sezione Amministrazione Trasparente*

Ravvisandosi la necessità di revisionare e migliorare tale attività (attraverso un importante intervento nella risistemazione del sito istituzionale dell'Ente ed in particolar modo della Sezione Amministrazione Trasparente) Si esorta pertanto l'Amministrazione a nominare un dipendente del Comune quale Responsabile della pubblicazione e del continuo aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente, così da garantirne l'attuazione di tale direttiva.

*Direttiva attuativa:*

*2. Nomina del Responsabile per la pubblicazione degli atti sulla sezione Amm.ne Trasparente*

Ciascun Ufficio dovrebbe inoltre essere organizzato in maniera da agevolare il lavoro del Responsabile alla pubblicazione degli atti, fornendo tempestivamente, nel rispetto delle scadenze di legge, quanto deve essere oggetto di pubblicazione.

Nota positiva nell'attuazione del PTPCT è stata la redazione del Programma triennale della formazione del personale dipendente del Comune, ad oggi attuato attraverso lezioni mirate, rese da professionisti esperti, seguite da parte del personale: si renderà necessario ed opportuno proseguire con l'avviato programma formativo (allegato alla presente) ed anche opportuno procedere a verifiche periodiche sullo stato di partecipazione e comprensione delle competenze impartite.

*Direttiva attuativa:*

*3. Verifiche periodiche sullo stato di attuazione del Programma di formazione del Personale dipendente: prosecuzione incessante della formazione mirata*

Durante il percorso formativo è emersa l'esigenza di implementare l'attuazione del Piano dal lato della neutralizzazione del rischio corruttivo dei settori maggiormente esposti, quale, in primis, il settore tecnico (Ufficio contratti-gare ed appalti) attraverso la predisposizione di regolamenti circa il conferimento degli appalti di lavori, servizi e forniture dal valore sotto la soglia di rilevanza

comunitaria, nonché regolamento sul conferimento degli incarichi professionali di consulenza esterna.

Ciò al fine di regolamentare l'osservanza del principio di rotazione e trasparenza nella dazione dei detti appalti/incarichi dal valore economico non di rilievo comunitario che tuttavia, in un ente di modeste dimensioni quale il nostro Ente, rappresentano la maggioranza, tenuto conto della normativa emergenziale attualmente in vigore ma auspicabilmente destinata ad esaurirsi con il riespandersi del principio della gara e della comparazione secondo criteri equidistanti, imparziali e documentati (necessità di redigere ed allegare i procedimenti istruttori alle determinazioni nelle dette materie contrattualistiche maggiormente sensibili al rischio corruttivo).

Sempre con riferimento ai procedimenti di conferimento degli incarichi, si rende necessario altresì regolamentare quelli nel settore legale (sottolineandosi l'impellenza di una attenta riflessione da parte dell'Amministrazione sulla rilevante mole di incarichi legali in essere, sulla rivalutazione e riconsiderazione critica delle ragioni e motivazioni sottostanti ad essi) eventualmente attraverso procedure di manifestazione di interesse per la formazione di elenchi a cui attingere nel rispetto della rotazione.

Particolare attenzione dovrà poi essere dedicata al procedimento amministrativo riguardante il rilascio di atti a carattere autorizzatorio e atti di concessione rispetto ai beni demaniali e facenti parte del patrimonio indisponibile quali i beni immobili sui quali sorgono i siti estrattivi del materiale lapideo.

Anche e soprattutto in tale settore (oggetto di rischio corruttivo elevato) dovrebbe individuarsi nella figura del responsabile del procedimento, oltre alla necessaria competenza tecnico-amministrativa e di settore, caratteristiche quali: imparzialità, azione trasparente e motivata con istruttorie scritte nei vari procedimenti aperti (sia d'ufficio che su istanza di parte), dichiarazione di assenza del conflitto di interesse anche a livello potenziale, dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità.

In ciascuno dei procedimenti in materia di gare/contratti/appalti e concessioni (ma anche per atti *lato sensu* autorizzatori), al fine di mitigare il rischio corruttivo, importanza irrinunciabile appartiene alla trasparenza delle ragioni e degli interessi di volta in volta trattati e compendati nella motivazione e nel fascicolo istruttorio (si renderebbe utile, al fine del collegamento ed assolvimento degli obblighi di pubblicazione sull'apposita sezione del sito, che i componenti ed i responsabili degli Uffici predetti, predisponessero in formato tabellare, dei report contenenti le informazioni schematiche su ciascun procedimento in ossequio alla normativa).

***Direttiva attuativa:***

*4. Redazione ed approvazione dei regolamenti sugli appalti sotto soglia e sul conferimento di incarichi di consulenza esterna (focus particolare sull'affidamento degli incarichi legali.).*

*Direttiva attuativa:*

*5. Predisposizione in formato tabellare, di report contenenti le informazioni schematiche su ciascun procedimento in ossequio alla normativa: focus sulla motivazione dei procedimenti e sulla fase istruttoria (particolare attenzione ai procedimenti concessori in materia di cave-siti estrattivi di materiale lapideo).*

Quanto alle azioni concrete finalizzate all'eliminazione/minimizzazione del rischio corruttivo, sono da segnalare in senso positivo, **le seguenti misure già adottate nel corrente esercizio dall'Amministrazione comunale:**

- ⇒ inserimento di obiettivi specifici sulle materie anticorruzione e trasparenza nel Piano triennale del ciclo delle Performance;
- ⇒ individuazione nelle schede degli obiettivi annuali, differenziati per ciascun Ufficio, di direttive ed obiettivi concreti atti ad incentivare il personale al loro perseguimento poiché collegati all'ottenimento della retribuzione di risultato;
- ⇒ inserimento nel Documento Unico di Programmazione economica (DUP) di una apposita sezione dedicata alle misure anticorruzione e trasparenza;
- ⇒ inoltro di circolari agli Uffici (dipendenti e Posizioni Organizzative) volte ad ottenere dichiarazioni su eventuali situazioni di: "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" (art. 53 del d.lgs. 2001 n. 165) nonché di " Conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e/o procedimenti disciplinari";
- ⇒ inoltro di circolari agli Uffici (dipendenti e Posizioni Organizzative) volte ad ottenere dichiarazioni sui processi amministrativi dei rispettivi settori effettuando la relativa mappatura, con i relativi tempi del procedimento; la valutazione del rischio rinveniente dall'attività così mappata e le misure specifiche di trattamento di ciascuna attività procedimentale censita (es. rischio nullo, minimo, medio, massimo o altra tipologia atta a definire il processo); la identificazione dei Responsabili, divisi per dirigenti e Funzionari o unità di progetto "mappature del rischio".

Tali azioni positive dovranno essere perseguite, sviluppate e riscontrate con adeguate verifiche periodiche sullo stato di attuazione.

*Direttiva attuativa:*

*6. Verifica periodica ed aggiornamento costante delle dichiarazioni sulle eventuali situazioni di conflitto di interesse, procedimenti disciplinari ed incompatibilità, indicazioni dagli Uffici sulla mappatura del rischio in vista della redazione del nuovo PTPCT.*

Al fine di orientare l'Amministrazione e gli Uffici nell'applicazione concreta delle direttive sopra elencate, non può che fornirsi nel dettaglio la corretta procedura da seguire per l'implementazione del sito istituzionale ed in particolare della sezione Amministrazione trasparente.

*Direttiva attuativa:*

*7. Revisione ed implementazione del sito istituzionale ed in particolare della sezione "Amministrazione trasparente"*

Come detto sin qui ed indicato dall'art. 1 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il d.lgs. n. 33/2013 innanzitutto, ma anche altre norme, prescrivono degli obblighi di trasparenza anche per i dati economico-finanziari, contabili, nonché attinenti ai tributi e al personale, dell'ente locale.

Risulta utile anche la consultazione delle linee guida approvate dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con la deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016.

In questa relazione, in osservanza al taglio ricognitivo ed attuativo con azioni ed interventi concreti (dei quali si invita a prendere coscienza e fare propri, Amministratori e personale dipendente), si riassumono i principali adempimenti posti a carico degli Uffici ragioneria (ma anche tributi e personale, dato che spesso tali uffici sono inseriti nella stessa area dell'Ufficio ragioneria) dell'ente locale per l'inserimento nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale, nonché per altri obblighi di comunicazione.

Rispetto invece agli **obblighi di pubblicazione gravanti sull'Ufficio Tecnico**, in particolare rispetto alla materia contrattualistica, gare ed appalti, si fa rinvio al materiale (qui allegato) oggetto dell'ultima lezione del corso di formazione, dovendosi in tale materia integrare il codice della trasparenza con quanto disposto dal D.lgs. 50/2016 nonché dalla Legge 190/2012.

Quanto sotto integra gli obblighi di pubblicazione delle deliberazioni e delle determinazioni all'albo pretorio.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, il regolamento di contabilità va pubblicato come indicato di seguito: Amministrazione trasparente → Disposizioni generali → Atti generali Nella stessa sezione vanno pubblicati anche gli altri regolamenti di natura contabile (per esempio, il regolamento generale delle entrate). I regolamenti vanno aggiornati tempestivamente ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013 ad ogni modifica approvata.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, il DUP e la relativa nota di aggiornamento vanno tempestivamente pubblicati, dopo l'approvazione consiliare, come indicato di seguito: Amministrazione trasparente → Disposizioni generali → Atti generali

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, entro 30 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio comunale, gli enti locali pubblicano: i documenti e gli allegati, compreso il parere dell'organo di revisione, al bilancio di previsione finanziario; i dati relativi al bilancio di previsione finanziario in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

Le variazioni di bilancio vanno pubblicate tempestivamente, come aggiornamento del bilancio di previsione finanziario già pubblicato, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione deve essere fatta sul sito internet istituzionale: Amministrazione trasparente → Bilanci → Bilancio preventivo e consuntivo

È bene inserire nella home page del sito internet anche un collegamento diretto alla sezione “Bilanci”, in quanto l’art. 5 del d.P.C.M. 26 aprile 2011 dispone che tali dati siano direttamente raggiungibili dalla home page (la sezione deve essere dotata di caratteristiche di indirizzabilità e di ergonomia tali da consentire un’immediata e agevole consultazione). Ai sensi dell’art. 29, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013, del d.P.C.M. 22 settembre 2014 e del decreto del Ministero della semplificazione e della pubblica amministrazione 29 aprile 2016, entro 30 giorni dall’approvazione da parte del Consiglio comunale, gli enti locali pubblicano e rendono accessibili i dati relativi all’entrata e alla spesa del bilancio di previsione finanziario in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo. Gli schemi da utilizzare sono stati definiti dai d.P.C.M. 22 settembre 2014 e decreto del Ministero della semplificazione e della pubblica amministrazione 29 aprile 2016. Si deve tenere in considerazione, per quanto compatibile, anche il d.P.C.M. 26 aprile 2011.

La pubblicazione deve essere fatta sul sito internet istituzionale: Amministrazione trasparente → Bilanci → Bilancio preventivo e consuntivo Il piano esecutivo di gestione (PEG) deve essere pubblicato come di seguito: Amministrazione trasparente → Performance → Piano della performance

Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, entro 30 giorni dall’approvazione da parte del Consiglio comunale, gli enti locali pubblicano: i documenti e gli allegati, compreso il parere dell’organo di revisione, al rendiconto; i dati relativi al rendiconto in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. La pubblicazione deve essere fatta sul sito internet istituzionale: Amministrazione trasparente → Bilanci → Bilancio preventivo e consuntivo

Ai sensi dell’art. 29, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013, del d.P.C.M. 22 settembre 2014 e del decreto del Ministero della semplificazione e della pubblica amministrazione 29 aprile 2016, entro 30 giorni dall’approvazione da parte del Consiglio comunale, gli enti locali pubblicano e rendono accessibili i dati relativi all’entrata e alla spesa del bilancio di previsione finanziario in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo. Gli schemi da utilizzare sono stati definiti dai d.P.C.M. 22 settembre 2014 e decreto del Ministero della semplificazione e della pubblica amministrazione 29 aprile 2016. Si deve tenere in considerazione, per quanto compatibile, anche il d.P.C.M. 26 aprile 2011. La pubblicazione deve essere fatta sul sito internet istituzionale: Amministrazione trasparente → Bilanci → Bilancio preventivo e consuntivo

In considerazione della valenza di consuntivazione dell'attività economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, entro 30 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio comunale, gli enti locali pubblicano i documenti e gli allegati, compreso il parere dell'organo di revisione, al bilancio consolidato. Qualora sia stato approvato, deve essere pubblicato anche il rendiconto consolidato. La pubblicazione deve essere fatta sul sito internet istituzionale: Amministrazione trasparente → Bilanci → Bilancio preventivo e consuntivo

Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, entro 30 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio comunale, gli enti locali pubblicano il piano degli indicatori di cui all'art. 18-bis del d.lgs. n. 118/2011, approvati con il decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2015, già allegato al bilancio di previsione finanziario ed al rendiconto. La pubblicazione deve essere fatta sul sito internet istituzionale: Amministrazione trasparente → Bilanci → Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 33/2013, entro 30 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio comunale, gli enti locali pubblicano la deliberazione sullo stato di attuazione dei programmi di cui al § 4.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011). La pubblicazione deve essere fatta sul sito internet istituzionale: Amministrazione trasparente → Bilanci → Bilancio preventivo e consuntivo

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 33/2013, entro 30 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio comunale, gli enti locali pubblicano la deliberazione con la quale l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio prevista dall'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000. La pubblicazione deve essere fatta sul sito internet istituzionale:

Amministrazione trasparente → Bilanci → Bilancio preventivo e consuntivo

Ai sensi dell'art. 16, comma 26, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), entro 10 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio comunale, gli enti locali pubblicano il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio precedente, sottoscritto dal responsabile economico-finanziario, dal Segretario e dall'Organo di revisione, utilizzando lo schema adottato con decreto del Ministero dell'interno del 23 gennaio 2012. La pubblicazione deve essere fatta sul sito internet istituzionale: Amministrazione trasparente → Altri contenuti → Dati ulteriori

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, che reca nella rubrica anche la necessità di pubblicazione dei dati concernenti gli obiettivi, entro 30 giorni dall'approvazione, deve essere pubblicato il referto del controllo di gestione.

La pubblicazione deve essere fatta sul sito internet istituzionale: Amministrazione trasparente → Altri contenuti → Dati ulteriori

Ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, gli enti locali pubblicano i dati sui propri pagamenti e ne permettono la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Come indicato nel § 6 della deliberazione ANAC n. 1310/2016, devono essere tenuti in considerazione i pagamenti attinenti: uscite correnti: - acquisto di beni e servizi (titolo I, macroaggregato 03); - trasferimenti correnti (titolo I, macroaggregato 04); - interessi passivi (titolo I, macroaggregato 07); - altre spese per redditi di capitale (titolo I, macroaggregato 08); - altre spese correnti (titolo I, macroaggregato 10); uscite in conto capitale: - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (titolo II, macroaggregato 02); - contributi agli investimenti (titolo II, macroaggregato 03); - altri trasferimenti in conto capitale (titolo II, macroaggregato 04); - altre spese in conto capitale (titolo II, macroaggregato 05); - acquisizioni di attività finanziarie (titolo III, macroaggregato 01). La pubblicazione deve essere fatta sul sito internet istituzionale: Amministrazione trasparente → Pagamenti dell'amministrazione → Dati sui pagamenti ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013, nonché degli artt. 9 e 10 del d.P.C.M. 22 settembre 2014, gli enti locali pubblicano: - l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti entro 30 giorni dalla conclusione del trimestre cui si riferisce; - l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. La pubblicazione deve essere fatta sul sito internet istituzionale: Amministrazione trasparente → Pagamenti dell'amministrazione → Indicatore di tempestività dei pagamenti

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti viene anche pubblicato come allegato al rendiconto, in quanto l'art. 41 del d.l. n. 66/2014 dispone che il prospetto contenente l'indicatore, sottoscritto dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile economico-finanziario, sia allegato al conto consuntivo.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 devono essere pubblicati gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui l'ente locale deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. La

pubblicazione va effettuata come indicato di seguito: Amministrazione trasparente → Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici → Criteri e modalità

I criteri e le modalità sono determinati ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, costituisce condizione legale di efficacia la pubblicazione dei provvedimenti che dispongano concessioni o attribuzioni di importo complessivo superiore a € 1.000 nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. L'art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013 precisa come sia esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. Come indicato dall'art. 27 del d.lgs. n. 33/2013 i dati relativi ai pagamenti superiori a € 1.000 che devono essere pubblicati attengono: al nome del beneficiario; all'importo del vantaggio economico corrisposto; alla norma o al titolo alla base dell'attribuzione; all'ufficio e al funzionario responsabile del procedimento amministrativo; alla modalità seguito per l'individuazione del beneficiario; al link al progetto selezionato ed al curriculum del soggetto incaricato. Nelle FAQ 13 dell'ANAC sono contenute delle indicazioni sulle fattispecie e sulle modalità di pubblicazione dei provvedimenti in esame. L'ANAC precisa nella FAQ 13.4 che cosa sicuramente non deve essere pubblicato: – i compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società alle imprese e ai professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l'esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture; – i rimborsi e le indennità corrisposti ai soggetti impegnati in tirocini formativi e di orientamento; – il trattamento economico annuo corrisposto ai medici iscritti a scuole di specializzazione medica; – l'attribuzione da parte di un'amministrazione ad altra amministrazione di quote di tributi; – il trasferimento di risorse da un'amministrazione ad un'altra, anche in seguito alla devoluzione di funzioni e competenze; – i rimborsi a favore di soggetti pubblici e privati di somme erroneamente o indebitamente versate al bilancio dell'amministrazione; – gli indennizzi corrisposti dall'amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti; – gli atti di ammissione al godimento di un servizio a domanda individuale a tariffe ridotte o agevolate; – le prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale.

La pubblicazione deve essere effettuata, in formato tabellare, sul sito internet istituzionale: Amministrazione trasparente → Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici → Atti di concessione I dati vanno aggiornati tempestivamente ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013

Gli obblighi di pubblicazione attinenti alle spese del personale sono diversi. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 deve essere pubblicato il conto annuale del personale e delle relative

spese sostenute. La pubblicazione deve essere fatta sul sito internet istituzionale: Amministrazione trasparente → Personale → Dotazione organica

Ai sensi dell'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 devono essere pubblicati i dati relativi alla spesa complessiva del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione deve essere fatta sul sito internet istituzionale: Amministrazione trasparente → Personale → Dotazione organica

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 devono essere pubblicati trimestralmente i dati relativi alla spesa complessiva del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione deve essere fatta sul sito internet istituzionale: Amministrazione trasparente → Personale → Personale non a tempo indeterminato

Ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 devono essere pubblicati i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti. La pubblicazione deve essere fatta sul sito internet istituzionale: Amministrazione trasparente → Performance → Ammontare complessivo dei premi

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 devono essere pubblicati i dati relativi: – alla distribuzione del trattamento accessorio a seguito di valutazione della performance, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi; la pubblicazione deve avvenire in forma aggregata; – al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, sia per i dipendenti che per i dirigenti; anche questa pubblicazione deve avvenire in forma aggregata. La pubblicazione deve essere fatta sul sito internet istituzionale: Amministrazione trasparente → Performance → Dati relativi ai premi

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, nonché dell'art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 150/2009, devono essere pubblicati i contratti integrativi stipulati, nonché i relativi costi, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dall'organo di revisione (la relazione illustrativa evidenzia anche gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini). La pubblicazione deve essere fatta sul sito internet istituzionale: Amministrazione trasparente → Personale → Contrattazione integrativa I contratti decentrati vanno aggiornati tempestivamente ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013, mentre i dati attinenti ai costi dei contratti stessi vanno aggiornati con cadenza annuale.

Risulta opportuno che i contratti rimangano pubblicati nel corso degli anni, in modo che il cittadino possa avere a disposizione sia il contratto più recente, che quelli precedenti, spesso richiamati dal più recente.

Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 33/2013 devono essere pubblicate: – le informazioni identificative degli immobili posseduti; – le informazioni identificative degli immobili detenuti. La pubblicazione deve essere fatta sul sito internet istituzionale: Amministrazione trasparente → Beni immobili e gestione patrimonio → Patrimonio immobiliare. Sempre ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 33/2013 devono essere pubblicati: i canoni di locazione/affitto versati; i canoni di locazione/affitto percepiti. Per quanto attiene ai canoni di locazione/affitto versati, l'art. 97-bis del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) prescrive anche che nella pubblicazione siano inseriti, oltre all'importo dei canoni, anche le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli immobili, come risultanti dal contratto di locazione. La pubblicazione deve essere fatta sul sito internet istituzionale: Amministrazione trasparente → Beni immobili e gestione patrimonio → Canoni di locazione o affitto. Le informazioni di cui sopra possono essere reperite anche nei censimenti periodici trasmessi al MEF in attuazione di quanto indicato dall'art. 2, comma 222, della legge n. 191/2009.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 devono essere pubblicati gli atti della Corte dei conti (così come di altri organismi indipendenti di valutazione) indirizzati all'ente locale, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.

La pubblicazione deve essere fatta sul sito internet istituzionale: Amministrazione trasparente → Controlli e rilievi sull'amministrazione → Corte dei conti

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 devono essere pubblicate le relazioni dell'organo di revisione: – sul bilancio di previsione; – sulle variazioni al bilancio di previsione; – sul rendiconto. Devono anche essere pubblicati tutti i rilievi presentati dall'organo di revisione, ancorché non recepiti dalla Corte dei conti. La pubblicazione deve essere fatta sul sito internet istituzionale: Amministrazione trasparente → Controlli e rilievi sull'amministrazione → Organi di revisione amministrativa e contabile

Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 devono essere pubblicate le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o di consulenza: gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; il curriculum vitae; i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con

specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. Va altresì **pubblicata la attestazione di avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi**. La pubblicazione deve essere fatta sul sito internet istituzionale: Amministrazione trasparente → Consulenti e collaboratori → Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza. I dati, da pubblicare in formato tabellare, vanno aggiornati tempestivamente ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013.

Ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 33/2013 devono essere pubblicati i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo per i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi. La pubblicazione deve essere fatta sul sito internet istituzionale: Amministrazione trasparente → Servizi erogati → Costi contabilizzati

Ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 33/2013 devono essere pubblicate le informazioni per i pagamenti informatici a favore dell'ente locale, compreso l'IBAN dell'ente. La pubblicazione deve essere fatta sul sito internet istituzionale: Amministrazione trasparente → Pagamenti dell'amministrazione → IBAN e pagamenti informatici.

Come indicato al paragrafo 2.12.1 del capitolo 2, per far sì che PagoPA divenga l'unico strumento di pagamento, come richiesto dal punto 5 delle linee guida AGID del febbraio 2018 per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle PA e dei gestori di pubblici servizi (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2018), è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni (ed agli altri soggetti obbligati all'utilizzo della piattaforma) di pubblicare in qualsiasi modo, nemmeno sul proprio sito web, il proprio IBAN di accredito utilizzato da PagoPA.

Ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 devono essere pubblicati, sia trimestralmente, che annualmente, i dati relativi all'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. In considerazione del fatto che l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai debiti e alle imprese creditrici è inserito nell'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013, ad integrazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, si ritiene opportuno rispettare i termini indicati dall'art. 10 del d.P.C.M. 22 settembre 2014: l'ammontare complessivo dei debiti commerciali e il numero delle imprese creditrici deve essere pubblicato entro 30 giorni dalla conclusione del trimestre cui si riferisce ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, entro 7 giorni dalla certificazione dell'organo di revisione, la relazione di fine mandato deve essere pubblicata sul sito internet dell'ente locale. Nella pubblicazione deve essere indicata anche la data della trasmissione della relazione di fine mandato alla Corte dei conti. Come indicato dalla FAQ 5.36 dell'ANAC, la pubblicazione deve essere

fatta sul sito internet istituzionale: Amministrazione trasparente → Organizzazione → Organi di indirizzo politico-amministrativo

Ai sensi dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 149/2011 è obbligatoria la redazione della relazione di inizio mandato. Per la relazione di inizio mandato non è prevista una specifica pubblicazione sul sito internet. Tuttavia, in base ai principi di trasparenza, si ritiene necessario procedere tempestivamente alla pubblicazione anche di tale relazione. Conformemente alla relazione di fine mandato, la pubblicazione deve essere fatta sul sito internet istituzionale: Amministrazione trasparente → Organizzazione → Organi di indirizzo politico-amministrativo

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 devono essere pubblicati gli atti di concessione delle sovvenzioni, sussidi, contributi economici e di vantaggi economici. L'art. 2, comma 4-novies, lettera d), del d.l. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73) e l'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 prevedono che i contribuenti possano destinare la quota del 5% dell'IRPEF al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza.

Per la rendicontazione dell'utilizzo del contributo da parte del Comune, accompagnata da una relazione illustrativa, si vedano il d.P.C.M. 23 aprile 2010, il d.P.C.M. 7 luglio 2016 e le circolari FL n. 4/2017, n. 10/2018 e n. 12/2019, nonché l'art. 8 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 111. La pubblicazione deve essere fatta sul sito internet istituzionale: Amministrazione trasparente → Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici → Atti di concessione

### **Trasparenza per l'ufficio tributi**

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, i regolamenti per la disciplina dei tributi locali, approvati ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, vanno pubblicati come indicato di seguito: Amministrazione trasparente → Disposizioni generali → Atti generali

Nella stessa sezione va pubblicato anche il regolamento per l'interpello, il regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione, ecc. I regolamenti vanno aggiornati tempestivamente ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013 ad ogni modifica approvata.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, le aliquote e le tariffe per il calcolo dei tributi locali (da intendersi come istruzioni/atti che dispongono sull'applicazione della politica fiscale comunale) vanno pubblicati come indicato di seguito: Amministrazione trasparente → Disposizioni generali → Atti generali. Le aliquote/tariffe vanno aggiornate tempestivamente ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013 ad ogni modifica approvata. Risulta opportuno che le nuove aliquote/tariffe approvate non sostituiscano le aliquote/tariffe in vigore per gli anni precedenti, in modo che il

contribuente possa avere a disposizione tali elementi per ciascun esercizio (soprattutto se il potere di accertamento dell'ente non è ancora decaduto).

Poiché la pubblicazione dei regolamenti e delle deliberazioni attinenti alle aliquote ed alle tariffe non è sufficiente per garantire la loro efficacia. Vediamo di seguito il regime introdotto dal d.l. 30 aprile 2018, n. 34 (convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58). Efficacia delle delibere tariffarie e regolamentari dopo il d.l. n. 34/2019.

L'art. 15-bis del d.l. n. 34/2019 ha modificato profondamente le modalità di pubblicazione ed i termini di efficacia delle delibere tariffarie e regolamentari per i tributi locali, a decorrere dall'anno di imposta 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), per approfondire le novità recate dall'art. 15-bis citato, ha altresì emanato in data 22 novembre 2019, la circolare n. 2/DF. A seguito dell'introduzione dell'art. 15-bis del d.l. n. 34/2019 (che ha sostituito il comma 15 dell'art. 13 del d.l. n. 201/2011 ed ha aggiunto i commi 15-bis, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies allo stesso art. 13), dall'anno di imposta 2020 (2021 per le città metropolitane): – è stato eliminato l'obbligo di pubblicare un avviso sulla Gazzetta Ufficiale; – le delibere tariffarie e regolamentari vanno inserite nella sezione del Portale del federalismo fiscale del sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) per la pubblicazione sul sito di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998; – la pubblicazione sul Portale acquista efficacia costitutiva: in caso di mancata pubblicazione, le delibere non acquistano efficacia; – le delibere per le aliquote/tariffe e i regolamenti concernenti i tributi locali, diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale IRPEF e dall'IMU, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno cui la delibera o il regolamento si riferiscono (quindi, una delibera recante una variazione delle tariffe TARI per l'anno T deve essere pubblicata sul Portale entro il 28/10/T)

Il nuovo comma 15-ter dell'art. 13 del d.l. n. 201/2011 dispone che, per poter attuare la pubblicazione entro il 28 ottobre, l'ente locale deve effettuare l'invio telematico entro il 14 ottobre.

Per quanto riguarda l'IMU (e anche la soppressa TASI), la medesima disciplina è di-sposta dall'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019 (e dall'art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013 per la soppressa TASI). Per quanto riguarda invece l'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del d.lgs. n. 23/2011, le delibere di variazione dell'aliquota dell'addizionale hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico

Per poter essere pubblicate sul Portale entro il 28/10/T, il Comune deve inserire la delibera nel Portale stesso entro il 14/10/T; – invece, i regolamenti e le delibere tariffarie relative all'imposta di soggiorno, al contributo di sbarco e al contributo di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese

successivo a quello della pubblicazione sul sito di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, le risoluzioni/circolari emanate dall'ente locale in risposta agli interpelli presentati ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 per l'applicazione dei tributi locali (da intendersi come istruzioni/atti che dispongono sull'applicazione della politica fiscale comunale) vanno pubblicati come indicato di seguito: Amministrazione trasparente → Disposizioni generali → Atti generali. Le risoluzioni/circolari vanno aggiornate tempestivamente ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013 ad ogni modifica approvata. Risulta opportuno che le risoluzioni/circolari rimangano pubblicate nel corso degli anni, in modo che il contribuente possa avere a disposizione gli indirizzi completi che l'amministrazione comunale utilizza nella propria attività tributaria (chiaramente, gli indirizzi superati devono essere rimossi, ovvero deve essere chiaro che tali indirizzi superati non vengono più applicati dall'ente locale).

### **Trasparenza per l'ufficio personale**

Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, i dati relativi ai tassi di assenza del personale, distinti per ufficio, vanno pubblicati, con cadenza tri-mestrale, come indicato di seguito: di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno cui la delibera si riferisce.

Nell'approfondimento dei dati da pubblicare è necessaria la lettura, oltre che del d.lgs. n. 33/2013 e della deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, anche della deliberazione ANAC N. 241 dell'8 marzo 2017, della sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 e della delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019. Ai sensi dell'art. 14, commi 1, 1-bis e 1-ter, del d.lgs. n. 33/2013, i dati relativi al Segretario comunale (unico titolare di incarichi dirigenziali di vertice negli enti locali), vanno pubblicati come indicato di seguito: Amministrazione trasparente → Personale → Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice. I dati da pubblicare sono i seguenti: l'atto di conferimento, con la durata dell'incarico (i dati, pubblicati entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi alla cessazione, vanno aggiornati tempestivamente ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013); il curriculum vitae, in formato europeo (i dati, pubblicati entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi alla cessazione, vanno aggiornati tempestivamente ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013); i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato), (i dati, pubblicati entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi alla cessazione, vanno aggiornati tempestivamente ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013); i

rimborsi per viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (i dati, pubblicati entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi alla cessazione, vanno aggiornati tempestivamente ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013); i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (i dati, pubblicati entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi alla cessazione, vanno aggiornati tempestivamente ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013); gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti (i dati, pubblicati entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi alla cessazione, vanno aggiornati tempestivamente ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013).

L'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (i dati devono essere aggiornati con cadenza annuale, non oltre il 30 marzo). Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, vanno altresì pubblicate: la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità dell'incarico (i dati vanno tempestivamente aggiornati); la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (i dati vanno aggiornati con cadenza annuale). A seguito del deposito della sentenza n. 20/2019 della Corte costituzionale, non dovrebbero essere pubblicati da parte degli enti locali i dati di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013: – le dichiarazioni, riferite al momento dell'assunzione dell'incarico, concernenti i diritti reali su beni immobili e su beni mobili registrati, la titolarità di imprese, le partecipazioni in società, l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco in società (le dichiarazioni, che avrebbero dovuto recare la formula "Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", sarebbero state relative al dirigente, al coniuge non separato e ai parenti entro il 2° grado; qualora il coniuge e i parenti non avessero acconsentito alla pubblicazione, se ne sarebbe dovuta dare evidenza – le dichiarazioni non sarebbero dovute essere aggiornate, sarebbero state pubblicate una sola volta entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e sarebbero restare pubblicate fino al termine dell'incarico); la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi per l'IRPEF relativa al dirigente, al coniuge non separato e ai parenti entro il 2° grado (prima del deposito della sentenza n. 20/2019 della Consulta, qualora il coniuge e i parenti non avessero acconsentito alla pubblicazione, se ne sarebbe dovuta dare evidenza – le dichiarazioni non dovevano essere aggiornate, dovevano essere pubblicate una sola volta entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e restare pubblicate fino al termine dell'incarico); le attestazioni, relative al dirigente, al coniuge non separato ed ai parenti entro il 2° grado, concernenti la variazione della situazione patrimoniale intervenuta nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi (prima del deposito della sentenza n. 20/2019 della Consulta, qualora il coniuge e i parenti non avessero acconsentito alla pubblicazione, si sarebbe dovuto darne evidenza; le attestazioni sarebbero

dovute essere aggiornate con cadenza annuale). Sulla dichiarazione deve essere apposta la formula “Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”.

Tuttavia, a seguito della sentenza n. 20/2019 della Corte costituzionale, l’ANAC ha approvato la deliberazione n. 586/2019, che prevede che anche gli enti locali, con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, per i dirigenti titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, debbano procedere alla pubblicazione dei dati attinenti alla lettera f) del comma 1 dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 sopra elencate. Nella deliberazione n. 586/2019 l’ANAC sottolinea l’indispensabilità che gli enti locali indichino chiaramente, per esempio nel regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, quali siano i dirigenti titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale. Negli enti locali tale figura può sicuramente essere rilevata nel Segretario comunale/provinciale; negli enti locali più grandi è possibile che siano presenti anche altre figure dirigenziali che presentino le caratteristiche richieste (ciascun ente dovrà valutare nel proprio organigramma e inserire eventualmente tali figure nel regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi). Come indicato dalla delibera ANAC n. 586/2019, il regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi deve essere pubblicato in Amministrazione trasparente → Disposizioni generali → Atti generali, collegato tuttavia con un collegamento ad Amministrazione trasparente → Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice. In ogni caso, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, anche per il Segretario comunale non si dovranno pubblicare i dati indicati dalla lettera f) del comma 1 del d.lgs. n. 33/2013. Si fa tuttavia presente che la delibera ANAC n. 586/2019 è stata annullata dal TAR del Lazio con la sentenza n. 12288/2020. Ai sensi dell’art. 1, comma 16, del d.l. n. 183/2020, con decreto del Ministero della pubblica amministrazione, da emanarsi entro il 30 aprile 2021, saranno individuati i dirigenti pubblici che devono rendere note le proprie dichiarazioni dei redditi e le informazioni sui propri patrimoni, precisando anche le informazioni da pubblicare. Ai sensi dell’art. 14, comma 1-quater, del d.lgs. n. 33/2013, negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza; il mancato raggiungimento di tali obiettivi determina responsabilità dirigenziale e deve essere tenuto in considerazione per il conferimento di incarichi successivi. Ai sensi dell’art. 14, commi 1, 1-bis e 1-ter, del d.lgs. n. 33/2013, i dati relativi ai dirigenti vanno pubblicati come indicato di seguito:

Amministrazione trasparente → Personale → Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)  
I dati da pubblicare sono i seguenti: l’atto di conferimento, con la durata dell’incarico (i dati, pubblicati entro 3 mesi dal conferimento dell’incarico e per i 3 anni successivi alla cessazione, vanno aggiornati tempestivamente ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 33/2013); il curriculum vitae, in formato

europeo (i dati, pubblicati entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi alla cessazione, vanno aggiornati tempestivamente ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013); i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) (i dati, pubblicati entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi alla cessazione, vanno aggiornati tempestivamente ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013); i rimborsi per viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (i dati, pubblicati entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi alla cessazione, vanno aggiornati tempestivamente ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013); i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (i dati, pubblicati entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi alla cessazione, vanno aggiornati tempestivamente ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013); gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti (i dati, pubblicati entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi alla cessazione, vanno aggiornati tempestivamente ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013); l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (i dati devono essere aggiornati con cadenza annuale, non oltre il 30 marzo). Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, vanno altresì pubblicate: la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità dell'incarico (i dati vanno tempestivamente aggiornati); la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (i dati vanno aggiornati con cadenza annuale).

A seguito del deposito della sentenza n. 20/2019 della Corte costituzionale, non dovrebbero essere pubblicati da parte degli enti locali i dati di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013: – le dichiarazioni, riferite al momento dell'assunzione dell'incarico, concernenti i diritti reali su beni immobili e su beni mobili registrati, la titolarità di imprese, le partecipazioni in società, l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco in società (le dichiarazioni, che avrebbero dovuto recare la formula "Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", sarebbero state relative al dirigente, al coniuge non separato e ai parenti entro il 2° grado; qualora il coniuge e i parenti non avessero acconsentito alla pubblicazione, se ne sarebbe dovuta dare evidenza – le dichiarazioni non sarebbero dovute essere aggiornate, sarebbero state pubblicate una sola volta entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e sarebbero restare pubblicate fino al termine dell'incarico –). – la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi per l'IRPEF relativa al dirigente, al coniuge non separato e ai parenti entro il 2° grado (prima del deposito della sentenza n. 20/2019 della Consulta, qualora il coniuge e i parenti non avessero acconsentito alla pubblicazione, se ne sarebbe dovuta dare evidenza – le dichiarazioni non dovevano essere aggiornate, dovevano essere pubblicate una sola volta entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e restare pubblicate fino al termine dell'incarico –

); – le attestazioni, relative al dirigente, al coniuge non separato ed ai parenti entro il 2° grado, concernenti la variazione della situazione patrimoniale intervenuta nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi (prima del deposito della sentenza n. 20/2019 della Consulta, qualora il coniuge e i parenti non avessero acconsentito alla pubblicazione, si sarebbe dovuto darne evidenza; le attestazioni sarebbero dovute essere aggiornate con cadenza annuale).

Tuttavia, a seguito della sentenza n. 20/2019 della Corte costituzionale, l'ANAC ha approvato la deliberazione n. 586/2019, che prevede che anche gli enti locali, con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, per i dirigenti titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, debbano procedere alla pubblicazione dei dati attinenti alla lettera f) del comma 1 dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 sopra elencate. Nella deliberazione n. 586/2019 l'ANAC sottolinea l'indispensabilità che gli enti locali indichino chiaramente, per esempio nel regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, quali siano i dirigenti titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale. Negli enti locali tale figura può sicuramente essere rilevata nel Segretario comunale/provinciale; negli enti locali più grandi è possibile che siano presenti anche altre figure dirigenziali che presentino le caratteristiche richieste (ciascun ente dovrà valutare nel proprio organigramma e inserire eventualmente tali figure nel regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi). Come indicato dalla delibera ANAC n. 586/2019, il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi deve essere pubblicato in Amministrazione trasparente → Disposizioni generali → Atti generali, collegato tuttavia con un collegamento ad Amministrazione trasparente → Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali).

In ogni caso, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, anche per dirigenti titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale non si dovranno pubblicare i dati indicati dalla lettera f) del comma 1 del d.lgs. n. 33/2013. Si fa tuttavia presente che la delibera ANAC n. 586/2019 è stata annullata dal TAR del Lazio con la sentenza n. 12288/2020. Ai sensi dell'art. 1, comma 16, del d.l. n. 183/2020, con decreto del Ministero della pubblica amministrazione, da emanarsi entro il 30 aprile 2021, saranno individuati i dirigenti pubblici che devono rendere note le proprie dichiarazioni dei redditi e le informazioni sui propri patrimoni, precisando anche le informazioni da pubblicare. Ai sensi dell'art. 14, comma 1-quater, del d.lgs. n. 33/2013, negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza; il mancato raggiungimento di tali obiettivi determina responsabilità dirigenziale e deve essere tenuto in considerazione per il conferimento di incarichi successivi.

Ai sensi dell'art. 14, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quinquies, del d.lgs. n. 33/2013, per la trasparenza dei dati attinenti alle posizioni organizzative occorre una riflessione ulteriore. Innanzitutto, ai sensi del comma 1-quinquies dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, gli obblighi di pubblicazione previsti sopra per i dirigenti, considerando anche quanto indicato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 20/2019, nonché la delibera ANAC n. 586/2019, si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative che svolgono funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae. Dunque, i dati da pubblicare dipendono dalle seguenti fattispecie: a) posizioni organizzative in enti con dirigenza, ma senza delega dirigenziale; b) posizioni organizzative in enti con dirigenza, con delega dirigenziale; c) posizioni organizzative in enti senza dirigenza. Nella fattispecie a) i dati da pubblicare si limitano al curriculum vitae.

Nelle fattispecie b) e c), i dati da pubblicare sono gli stessi dei dirigenti (tenendo in ogni caso presente le differenze tra enti con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti ed enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti), che vengono riportati nuovamente di seguito; I dati da pubblicare sono i seguenti: l'atto di conferimento, con la durata dell'incarico (i dati, pubblicati entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi alla cessazione, vanno aggiornati tempestivamente ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013); il curriculum vitae, in formato europeo (i dati, pubblicati entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi alla cessazione, vanno aggiornati tempestivamente ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013); i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) (i dati, pubblicati entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi alla cessazione, vanno aggiornati tempestivamente ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013); i rimborsi per viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (i dati, pubblicati entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi alla cessazione, vanno aggiornati tempestivamente ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013); i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (i dati, pubblicati entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi alla cessazione, vanno aggiornati tempestivamente ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013); gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti (i dati, pubblicati entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi alla cessazione, vanno aggiornati tempestivamente ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013); l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (i dati devono essere aggiornati con cadenza annuale, non oltre il 30 marzo). Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, vanno altresì pubblicate: la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità dell'incarico (i dati vanno tempestivamente aggiornati); la

dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (i dati vanno aggiornati con cadenza annuale).

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, vanno pubblicati come indicato di seguito: Amministrazione trasparente → Personale → Contrattazione collettiva I contratti e accordi collettivi nazionali vanno aggiornati tempestivamente ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013. Risulta opportuno che i contratti/accordi rimangano pubblicati nel corso degli anni, in modo che il cittadino possa avere a disposizione sia il contratto più recente, che quelli precedenti, spesso richiamati dal più recente.

Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013, i dati relativi agli incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti), vanno pubblicati, in formato tabellare, come indicato di seguito: Amministrazione trasparente → Personale → Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigente e non dirigenti).

Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 33/2013, i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale, nonché i criteri di valutazione della commissione esaminatrice e le tracce delle prove scritte, vanno pubblicati come indicato di seguito: Amministrazione trasparente → Bandi di concorso.

I dati, pubblicati in formato tabellare, vanno aggiornati tempestivamente ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013.

Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 33/2013, devono essere pubblicati i seguenti dati relativi agli enti istituiti, vigilati o partecipati dall'ente: l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima, nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; una o più rappresentazioni grafiche che evidenzino i rapporti tra l'amministrazione e gli enti in esame; i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. Per quanto attiene agli enti istituiti,

vigilati e partecipati (comprese le società) devono essere pubblicati i dati relativi: – alla ragione sociale; – alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione; – alla durata dell'impegno; – all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione; Il legislatore precisa che sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. Per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni si veda l'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016.

Il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante; – ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; – agli incarichi di amministratore dell'ente e al relativo trattamento economico complessivo, nonché alla dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico, ovvero di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico. I dati sopra elencati vanno pubblicati come indicato di seguito, a seconda della tipologia: Amministrazione trasparente → Enti controllati → Enti pubblici vigilati Amministrazione trasparente → Enti controllati → Società partecipate Amministrazione trasparente → Enti controllati → Enti di diritto privato controllati Amministrazione trasparente → Enti controllati → Rappresentazione grafica. I dati, pubblicati in formato tabellare, vanno aggiornati annualmente ai sensi dello stesso art. 22 del d.lgs. n. 33/2013. Ai sensi del comma 3 dell'art. 22 del d.lgs. n. 33/2013, deve anche essere pubblicato il collegamento con i siti istituzionali degli enti/società di cui sopra. È necessario curare attentamente la pubblicazione dei dati attinenti agli enti/società sopra indicati in quanto, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013, nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati richiesti è vietata l'erogazione a favore di detti enti/società di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'ente locale interessato, ad esclusione dei pagamenti che l'ente locale è tenuto ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte degli enti/società.3.14.5. Pubblicazione tramite semplice collegamento ipertestuale (link) ai sensi dell'art. 9-bis del d.lgs. n. 33/2013, nel caso di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni di cui all'allegato B dello stesso decreto 33/2013, alimentate da dati trasmessi dalle altre pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, gli enti locali alimentanti adempiono agli obblighi di pubblicazione mediante la trasmissione alle PA di cui al citato allegato B e con la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito del collegamento ipertestuale alla banca dati presso la PA di cui all'allegato B. Rimane ferma la possibilità per gli enti locali di pubblicare comunque sul proprio sito, come visto nei paragrafi precedenti, i dati già trasmessi alle PA di cui all'allegato B, purché i dati pubblicati sul proprio sito siano identici a quelli trasmessi.

Ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 33/2013 devono essere pubblicati i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo per i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi. La pubblicazione deve essere fatta sul sito internet istituzionale: Amministrazione trasparente → Servizi erogati → Costi contabilizzati

Ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 33/2013 devono essere pubblicate le informazioni per i pagamenti informatici a favore dell'ente locale, compreso l'IBAN dell'ente. La pubblicazione deve essere fatta sul sito internet istituzionale: Amministrazione trasparente → Pagamenti dell'amministrazione → IBAN e pagamenti informatici. Attenzione però che, per far sì che PagoPA divenga l'unico strumento di pagamento, come richiesto dal punto 5 delle linee guida AGID del febbraio 2018 per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle PA e dei gestori di pubblici servizi (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2018), è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni (ed agli altri soggetti obbligati all'utilizzo della piattaforma) di pubblicare in qualsiasi modo, nemmeno sul proprio sito web, il proprio IBAN di accredito utilizzato da PagoPA.

Ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 devono essere pubblicati, sia trimestralmente, che annualmente, i dati relativi all'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. In considerazione del fatto che l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai debiti e alle imprese creditrici è inserito nell'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013, ad integrazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, si ritiene opportuno rispettare i termini indicati dall'art. 10 del d.P.C.M. 22 settembre 2014: l'ammontare complessivo dei debiti commerciali e il numero delle imprese creditrici deve essere pubblicato entro 30 giorni dalla conclusione del trimestre cui si riferisce ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

La pubblicazione deve essere fatta sul sito internet istituzionale: Amministrazione trasparente → Pagamenti dell'amministrazione → Ammontare complessivo dei debiti

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, entro 7 giorni dalla certificazione dell'organo di revisione, la relazione di fine mandato deve essere pubblicata sul sito internet dell'ente locale. Nella pubblicazione deve essere indicata anche la data della trasmissione della relazione di fine mandato alla Corte dei conti. Come indicato dalla FAQ 5.36 dell'ANAC, la pubblicazione deve essere fatta sul sito internet istituzionale: Amministrazione trasparente → Organizzazione → Organi di indirizzo politico-amministrativo

Ai sensi dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 149/2011 è obbligatoria la redazione della relazione di inizio mandato. Per la relazione di inizio mandato non è prevista una specifica pubblicazione sul sito internet. Tuttavia, in base ai principi di trasparenza, si ritiene necessario procedere tempestivamente

alla pubblicazione anche di tale relazione. Conformemente alla relazione di fine mandato, la pubblicazione deve essere fatta sul sito internet istituzionale: Amministrazione trasparente → Organizzazione → Organi di indirizzo politico-amministrativo

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 devono essere pubblicati gli atti di concessione delle sovvenzioni, sussidi, contributi economici e di vantaggi economici. L'art. 2, comma 4-novies, lettera d), del d.l. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73) e l'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 prevedono che i contribuenti possano destinare la quota del 5% dell'IRPEF al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza.

Per la rendicontazione dell'utilizzo del contributo da parte del Comune, accompagnata da una relazione illustrativa, si vedano il d.P.C.M. 23 aprile 2010, il d.P.C.M. 7 luglio 2016 e le circolari FL n. 4/2017, n. 10/2018 e n. 12/2019, nonché l'art. 8 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 111. La pubblicazione deve essere fatta sul sito internet istituzionale: Amministrazione trasparente → Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici → Atti di concessione 3.14.2. Trasparenza per l'ufficio tributi

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, i regolamenti per la disciplina dei tributi locali, approvati ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, vanno pubblicati come indicato di seguito: Amministrazione trasparente → Disposizioni generali → Atti generali. Nella stessa sezione va pubblicato anche il regolamento per l'interpello, il regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione, ecc. I regolamenti vanno aggiornati tempestivamente ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013 ad ogni modifica approvata.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, le aliquote e le tariffe per il calcolo dei tributi locali (da intendersi come istruzioni/atti che dispongono sull'applicazione della politica fiscale comunale) vanno pubblicati come indicato di seguito: Amministrazione trasparente → Disposizioni generali → Atti generali

Le aliquote/tariffe vanno aggiornate tempestivamente ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013 ad ogni modifica approvata. Risulta opportuno che le nuove aliquote/tariffe approvate non sostituiscano le aliquote/tariffe in vigore per gli anni precedenti, in modo che il contribuente possa avere a disposizione tali elementi per ciascun esercizio (soprattutto se il potere di accertamento dell'ente non è ancora decaduto).

Poiché la pubblicazione dei regolamenti e delle deliberazioni attinenti alle aliquote ed alle tariffe non è sufficiente per garantire la loro efficacia. Vediamo di seguito il regime introdotto dal d.l. 30 aprile 2018, n. 34 (convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58). Efficacia delle delibere tariffarie e

regolamentari dopo il d.l. n. 34/2019L'art. 15-bis del d.l. n. 34/2019 ha modificato profondamente le modalità di pubblicazione ed i termini di efficacia delle delibere tariffarie e regolamentari per i tributi locali, a decorrere dall'anno di imposta 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), per approfondire le novità recate dall'art. 15-bis citato, ha altresì emanato in data 22 novembre 2019, la circolare n. 2/DF. A seguito dell'introduzione dell'art. 15-bis del d.l. n. 34/2019 (che ha sostituito il comma 15 dell'art. 13 del d.l. n. 201/2011 ed ha aggiunto i commi 15-bis, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies allo stesso art. 13), dall'anno di imposta 2020 (2021 per le città metropolitane): – è stato eliminato l'obbligo di pubblicare un avviso sulla Gazzetta Ufficiale; – le delibere tariffarie e regolamentari vanno inserite nella sezione del Portale del federalismo fiscale del sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) per la pubblicazione sul sito di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998; – la pubblicazione sul Portale acquista efficacia costitutiva: in caso di mancata pubblicazione, le delibere non acquistano efficacia; – le delibere per le aliquote/tariffe e i regolamenti concernenti i tributi locali, diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale IRPEF e dall'IMU, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno cui la delibera o il regolamento si riferiscono (quindi, una delibera recante una variazione delle tariffe TARI per l'anno T deve essere pubblicata sul Portale entro il 28/10/T).

Il nuovo comma 15-ter dell'art. 13 del d.l. n. 201/2011 dispone che, per poter attuare la pubblicazione entro il 28 ottobre, l'ente locale deve effettuare l'invio telematico entro il 14 ottobre. Per quanto riguarda l'IMU (e anche la soppressa TASI), la medesima disciplina è disposta dall'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019 (e dall'art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013 per la soppressa TASI). Per quanto riguarda invece l'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del d.lgs. n. 23/2011, le delibere di variazione dell'aliquota dell'addizionale hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico

Per poter essere pubblicate sul Portale entro il 28/10/T, il Comune deve inserire la delibera nel Portale stesso entro il 14/10/T; – invece, i regolamenti e le delibere tariffarie relative all'imposta di soggiorno, al contributo di sbarco e al contributo di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione sul sito di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 di interpelli.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, le risoluzioni/circolari emanate dall'ente locale in risposta agli interpelli presentati ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 per l'applicazione dei tributi locali (da intendersi come istruzioni/atti che dispongono sull'applicazione della politica fiscale comunale) vanno pubblicati come indicato di seguito: Amministrazione

trasparente → Disposizioni generali → Atti generali. Le risoluzioni/circolari vanno aggiornate tempestivamente ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013 ad ogni modifica approvata. Risulta opportuno che le risoluzioni/circolari rimangano pubblicate nel corso degli anni, in modo che il contribuente possa avere a disposizione gli indirizzi completi che l'amministrazione comunale utilizza nella propria attività tributaria (chiaramente, gli indirizzi superati devono essere rimossi, ovvero deve essere chiaro che tali indirizzi superati non vengono più applicati dall'ente locale).

### **Trasparenza nelle partecipazioni dell'ente, nonché negli enti vigilati.**

Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 33/2013, devono essere pubblicati i seguenti dati relativi agli enti istituiti, vigilati o partecipati dall'ente: l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o fi-nanziati dall'amministrazione medesima, nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidati; una o più rappresentazioni grafiche che evidenzino i rapporti tra l'amministrazione e gli enti in esame; i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. Per quanto attiene agli enti istituiti, vigilati e partecipati (comprese le società) devono essere pubblicati i dati relativi: – alla ragione sociale; – alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione; – alla durata dell'impegno; – all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione; Il legislatore precisa che sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. Per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni si veda l'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016. – al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante; – ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; – agli incarichi di amministratore dell'ente e al relativo trattamento economico complessivo, nonché

alla dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico, ovvero di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico. I dati sopra elencati vanno pubblicati come indicato di seguito, a seconda della tipologia: Amministrazione trasparente → Enti controllati → Enti pubblici vigilati Amministrazione trasparente → Enti controllati → Società partecipate. Amministrazione trasparente → Enti controllati → Enti di diritto privato controllati: Amministrazione trasparente → Enti controllati → Rappresentazione grafica. I dati, pubblicati in formato tabellare, vanno aggiornati annualmente ai sensi dello stesso art. 22 del d.lgs. n. 33/2013. Ai sensi del comma 3 dell'art. 22 del d.lgs. n. 33/2013, deve anche essere pubblicato il collegamento con i siti istituzionali degli enti/società di cui sopra. È necessario curare attentamente la pubblicazione dei dati attinenti agli enti/società sopra indicati in quanto, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013, nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati richiesti è vietata l'erogazione a favore di detti enti/società di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'ente locale interessato, ad esclusione dei pagamenti che l'ente locale è tenuto ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte degli enti/società. Pubblicazione tramite semplice collegamento ipertestuale (link).

Ai sensi dell'art. 9-bis del d.lgs. n. 33/2013, nel caso di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni di cui all'allegato B dello stesso decreto 33/2013, alimentate da dati trasmessi dalle altre pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, gli enti locali alimentanti adempiono agli obblighi di pubblicazione mediante la trasmissione alle PA di cui al citato allegato B e con la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito del collegamento ipertestuale alla banca dati presso la PA di cui all'allegato B. Rimane ferma la possibilità per gli enti locali di pubblicare comunque sul proprio sito, come visto nei paragrafi precedenti, i dati già trasmessi alle PA di cui all'allegato B, purché i dati pubblicati sul proprio sito siano identici a quelli trasmessi

Nell'allegato B del decreto sono presenti, tra le altre, le seguenti banche dati di interesse degli enti locali: - Per la PA; - SICO; - archivio contratti ARAN; - SIQUEL della Corte dei conti; - Patrimonio della PA; - BDAP. Pertanto, per esempio, dato che ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 deve essere pubblicato, come già indicato sopra, il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, l'ente locale pubblica in Amministrazione trasparente → Personale → Dotazione organica: il collegamento ipertestuale alla banca dati SICO (obbligatoria la pubblicazione del link ai sensi dell'art. 9-bis del d.lgs. n. 33/2013); il conto annuale trasmesso a SICO (il conto annuale deve essere identico a quello trasmesso a SICO); la pubblicazione del conto annuale, oltre al link, è facoltativa.

Certa di ricevere la collaborazione da parte dei destinatari della presente relazione rispetto all'attuazione delle direttive e raccomandazioni in essa contenute, si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o per la ricezione di riscontri e osservazioni alla presente.

Con i migliori saluti.

Vagli Sotto (LU), 13 dicembre 2021

All. c.s.

*Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza*

  
Dott.ssa Laura Bugliani

